

Provvedimento n. 3785 (C2354) **BANCA ANTONIANA/BANCA POPOLARE
DI FAENZA**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 1996;

SENTITO il Relatore;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione pervenuta il 12 marzo 1996 da parte della BANCA D'ITALIA;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti

La BANCA ANTONIANA è una banca appartenente all'omonimo gruppo bancario, di cui è capogruppo. Il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), ammonta nel 1995 a circa 1.100 miliardi di lire.

La BANCA POPOLARE DI FAENZA è una banca presente prevalentemente nella provincia di Ravenna, ove dispone di 10 sportelli. Nel 1995 il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), ammonta a circa 30 miliardi di lire.

2. Descrizione dell'operazione

L'operazione si realizza mediante l'acquisizione, da parte della BANCA ANTONIANA, fino al 100% del capitale sociale della BANCA POPOLARE DI FAENZA mediante un'offerta pubblica d'acquisto.

3. Qualificazione dell'operazione

L'operazione in parola costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il decimo dell'attivo realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore a 606 miliardi di lire.

4. Valutazione della concentrazione

Ai fini del presente parere, i mercati rilevanti per la valutazione dell'operazione di concentrazione sono quelli dei depositi e degli impieghi bancari.

In relazione all'operazione in esame, il solo mercato dove si verificano sovrapposizioni tra le aree di operatività delle imprese interessate è quello degli impieghi bancari nella regione Emilia Romagna, dove le quote di mercato detenute complessivamente dalle parti sono inferiori all'1%.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ESPRIME

il parere che non sussistono elementi per avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente parere verrà comunicato alla BANCA D'ITALIA, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della medesima legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

* * *